



Ordinanza del Sindaco

Numero
23
del 18-04-2020

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Sud Sardegna)
Via Trento, 2 – 09037 S. Gavino M.le (SU)

Codice Fiscale: 82001790920
Partita IVA: 00611440926

Centralino: 070 937491

Posta certificata:
protocollo.sangavino@pec.comunas.it
Sito Web:
www.comune.sangavinomonreale.vs.it

Oggetto: *ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI ULTERIORI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 A TUTELA DELLA CITTADINANZA - MODIFICA A DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA N. 22/2020*

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di aprile, il Sindaco, Tomasi Carlo

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, in vigore dal 10 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020;

Dato atto che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto per ultimo il DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del MINISTERO DELLA SALUTE del 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Valutato quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 o, per il quale "Anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1 comma 1°, l'autorità competente ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile";

Considerato che, per la tutela della salute dei cittadini ed in particolare delle fasce deboli occorre porre in essere ogni e qualsiasi accorgimento che eviti lo spostamento delle persone anche all'interno del proprio Comune di residenza che non siano motivate dalle esigenze strettamente necessarie ai casi richiamati;

Considerata l'esiguità delle risorse umane a disposizione dell'Ente per assicurare i controlli previsti dal DPCM e ravvista la necessità di tutelare con ancor maggiore incisività le fasce deboli della popolazione e i tanti operatori che quotidianamente garantiscono i servizi essenziali di cui la cittadinanza usufruisce.

Ravvisata la necessità di porre in essere ogni utile misura finalizzata a scoraggiare l'uscita da casa e quindi di contenimento, a titolo precauzionale, nel territorio comunale, della diffusione del contagio da COVID19 e ottimizzare nello stesso tempo le attività degli operatori di polizia giudiziaria preposti al controllo;

Visto il DPCM 23 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti per l'attuazione di ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 emanate dal Presidente della Regione Sardegna e in particolare l'Ordinanza n. 11 del 24/03/2020;

Visto il DPCM 01.04.2020 con cui le disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,1, 22 Marzo 2020, nonché quelle previste dall'Ordinanze del Ministro della salute del 20.03.202 e dell'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 28.03.2020, ancora efficaci alla data del 03 APRILE 2020 sono prorogate fino al 13 APRILE 2020;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 18/2020 come integrata dalla Ordinanza n. 20/2020, con cui è stata prorogata in via precauzionale sino al 13 aprile 2020 la validità delle disposizioni già adottate con le proprie precedenti Ordinanze nn. 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 14/2020 e 16/2020, come riportate nel suddetto atto;

Visto per ultimo il DPCM 10.04.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione del contagio sull'intero territorio nazionale" le cui disposizioni, producono effetto dalla data del 14 APRILE 2020 e sono efficaci fino al 3 MAGGIO 2020;

Richiamata la precedente Ordinanza n. 22 del 11.04.2020 /2020 con cui in attuazione dei DPCM e delle ordinanze citate in premessa e in particolare del DPCM 10.04.2020, al fine di implementare le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 con decorrenza dal 14 aprile 2020 è stata prorogata in via precauzionale sino al 03 maggio 2020 la validità delle disposizioni già adottate con la propria precedente Ordinanza n. 18/2020 ed integrate dall'Ordinanza n. 20/2020;

Richiamate le specifiche disposizioni da ultimo adottate con la propria Ordinanza n. 22//2020, nella parte sotto riportata:

- è consentita limitatamente ai giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e ad un solo componente del nucleo familiare, l'uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare e da attuarsi prioritariamente da soggetti d'età inferiore ai 67 anni; restano consentiti solo gli approvvigionamenti di cibo agli animali detenuti nelle località campestri, anch'essi da attuarsi prioritariamente da soggetti d'età inferiore ai 67 anni;

Richiamate l'Ordinanza contingibili e urgenti per l'attuazione di ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 emanata dal Presidente della Regione Sardegna n. 17 del 04/04/2020 che all'art. 6 testualmente prevede;

ART. 6) È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all'acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all'acquisto di farmaci. Per l'espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d'affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale. È consentita, altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l'uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare.

Valutato, anche tenuto conto delle condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato il periodo autunnale, invernale e dell'inizio primavera della nostra Regione, che:

- saranno a breve adottate dalla Regione Sardegna le Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'insacco di incendi;
- che l'attività di contrasto e prevenzione consiste nel mettere in campo azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale insacco d'incendio e interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti e che per questo fine occorre attuare tutte le operazioni utili, in particolare per quanto attiene il taglio del legnatico, la pulizia di siepi, la ripulitura da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura dei franchi di confine dei terreni agricoli e delle area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri;

Ritenuto pertanto che la continuità della conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere possa concorrere in maniera determinate alla realizzazione delle operazioni sopra indicate oltre a implementare attraverso la presenza, seppur regolata, il presidio delle campagne e quindi l'azione intrinseca di controllo sul potenziale rischio di sviluppo degli incendi;

Ritenuto opportuno procedere ad una apposita modifica alle disposizioni specifiche per ultimo contenute nell'ordinanza n. 22 del 11.04.2020;

Acquisito il parere favorevole alla presente Ordinanza del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ORDINA

in attuazione dei DPCM e delle ordinanze citate in premessa e in particolare del DPCM 10.04.2020, al fine di implementare le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 con decorrenza dal 20 aprile 2020 e in via precauzionale sino al 03 maggio 2020, le specifiche disposizioni, in riferimento alla conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed attività ortofrutticole in genere, adottate con la propria precedente Ordinanza n. 22 del 11.04.2020. sono così specificatamente modificate.

- è consentita **limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare** da individuarsi prioritariamente in soggetti d'età inferiore ai 67 anni, l'uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed attività ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare e per porre in essere tutti gli interventi finalizzati al presidio e alla prevenzione incendi, comprese le operazioni utili in particolare per quanto attiene il taglio del legnatico, la pulizia di siepi, la ripulitura da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura dei franchi di confine dei terreni agricoli e delle area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri; restano consentiti gli approvvigionamenti di cibo agli animali detenuti nelle località campestri, anch'essi da attuarsi prioritariamente da soggetti d'età inferiore ai 67 anni;

Restano invariate le altre e diverse disposizioni da ultimo adottate con la propria Ordinanza n. 22//2020 e non oggetto di modifica del precedente punto.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

Di inviare copia del presente provvedimento agli esercizi commerciali e rivendite di beni autorizzati, all' A.T.S. Sardegna - Dipartimento di Prevenzione Zona Sud - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Sanluri; alla Stazione dei Carabinieri; al Comando della Polizia Locale del Comune; alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Prefettura al Ministero della Salute ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la polizia locale, le Forze dell'Ordine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
f.to **Carlo Tomasi**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-04-2020 al 03-05-2020

San Gavino Monreale, 18-04-2020

L'INCARICATO
f.to **Uras Davide**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara
che la presente copia è CONFORME ALL'ORIGINALE.**

San Gavino Monreale, 18/04/2020

IL FUNZIONARIO
